

# **DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 DICEMBRE 2018, N. 136.**

## **ADESIONE DELL'ENTE CON DELIBERAZIONE CC N 7 DEL 21/03/2019**

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

#### **Premessa**

Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell'articolo 6 del DL n.119 del 2018, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie in cui è parte il Comune di Casale Monferrato in materia di ICI,IMU,TASI,TARSU, TARES, TARI o COSMO spa in materia di TOSAP ICP PP.AA pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del DL n. 119 del 2018 e comunque prima della presentazione della domanda.

Il seguente modulo è utilizzabile per la definizione di un solo atto impugnato. Nel caso di impugnazione di più atti, anche in via cumulativa, occorre compilare per ciascun atto di cui si chiede la definizione una domanda separata.

Ciascuna domanda di definizione deve essere presentata, unitamente alla copia della ricevuta del versamento, entro e non oltre il 31 MAGGIO 2019. Entro la stessa data dovrà essere effettuato il pagamento della rata unica (*per importi fino a 1.000,00 euro*) o della prima rata (*per importi superiori a 1.000,00 euro*).

La domanda potrà essere presentata:

All'ufficio protocollo del Comune di Casale Monferrato;

- Spedita con raccomandata A/R all'ufficio tributi del Comune di Casale Monferrato - via Mameli n. 10 –

- Tramite pec: [protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it)

Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile e può essere prelevato dal sito internet del Comune di Casale Monferrato [www.comune.casale-monferrato.al.it](http://www.comune.casale-monferrato.al.it) o richiesto in forma cartacea all'ufficio tributi.

#### **Compilazione del modello e versamenti**

Per consentire l'adempimento previsto è stato predisposto il presente modello costituito da:

- quadro "DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE", destinato all'indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
- quadro "RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI", relativo all'indicazione dei dati identificativi

del soggetto che presenta la domanda in luogo dell'interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato;

- quadro "DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE", in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l'atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto degli importi già versati in pendenza del giudizio.

**Persone fisiche:** indicare il cognome, il nome, il codice fiscale e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;

**Soggetti diversi dalle persone fisiche:** indicare la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado.

Nel caso di **presentazione da parte di soggetti terzi**, come per esempio curatori fallimentari, eredi, tutori, dovranno essere indicati i dati richiesti sia in capo al contribuente che al soggetto terzo che presenta la domanda.

#### **Modalità di definizione:**

**Nella corrispondente casella occorre indicare uno dei seguenti codici:**

**1** se il Comune di Casale Monferrato è risultato vincitore nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero in caso di ricorso notificato, alla stessa data, al Comune di Casale Monferrato ma a tale data non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, in tal caso, l'importo lordo dovuto per la definizione è pari al valore della controversia;

**2** in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado di giudizio, ossia già depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale alla data del 24 ottobre 2018, per il quale, alla medesima data, non sia ancora stata depositata una pronuncia giurisdizionale non cautelare ovvero in

caso di pendenza a tale data dei termini per la riassunzione o di pendenza a tale data del giudizio di rinvio; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 90 per cento del valore della controversia;

**3** se il Comune di Casale Monferrato è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della controversia;

**4** se il Comune di Casale Monferrato è risultato soccombente nell'ultima pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018, e tale pronuncia è stata emessa dalla Commissione tributaria regionale; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;

**5** se vi è stata reciproca soccombenza del comune di Casale Monferrato e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 100 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il contribuente è risultato soccombente, e pari al 40 o al 15 per cento, per la parte in cui il Comune di Casale Monferrato è risultato soccombente, a seconda che si tratti, rispettivamente, di pronuncia della Commissione tributaria provinciale ovvero della Commissione tributaria regionale;

**6** se, alla data del 19 dicembre 2018, la controversia pende innanzi alla Corte di cassazione e il Comune di Casale Monferrato è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio; in tal caso, l'importo dovuto è pari al 5 per cento del valore della controversia;

**7** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il Comune di Casale Monferrato è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia;

**8** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e il contribuente è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 ovvero a tale data non è stata ancora depositata alcuna pronuncia oppure a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, per la quale sia stata proposta riassunzione ovvero penda il relativo termine; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 40 per cento del valore della lite;

**9** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo e vi è stata reciproca soccombenza del Comune di Casale Monferrato e del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, depositata alla data del 24 ottobre 2018; in tal caso, l'importo lordo dovuto è pari al 15 per cento del valore della controversia, per la parte in cui il Comune di Casale Monferrato è risultata soccombente, e al 40 per cento per la restante parte;

**10** se si tratta di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono e il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione; in tal caso, l'importo lordo e l'importo netto dovuti sono pari a zero. Diversamente, nel caso in cui il tributo non sia stato definito, l'importo lordo dovuto è calcolato sulla base delle ordinarie percentuali previste dai commi 1, 1-bis, 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 6 del DL 119 del 2018 a seconda della soccombenza e del grado del giudizio, come sopra specificate.

**Organo giurisdizionale e Sede:** indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intende definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o di riassunzione, indicare l'organo giurisdizionale che l'ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale).

**Atto impugnato:** indicare il tipo di atto impugnato; il dato richiesto è rilevabile dall'atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento).

**Numero identificativo:** indicare il numero dell'atto impugnato (rilevabile dall'atto stesso).

**Anno di riferimento:** indicare il periodo d'imposta a cui l'atto impugnato si riferisce.

**Data di notifica atto:** indicare la data di notifica dell'atto da parte del comune al ricorrente.

**Data di notifica del ricorso in primo grado:** indicare la data di notifica del ricorso in primo grado all'ente.

**Numero di RG assegnato in Commissione Tributaria:** indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall'organo giurisdizionale:

ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale;

Anche se la compilazione di questo campo è facoltativa, è opportuno indicare il predetto numero di iscrizione nel registro generale al fine di individuare con esattezza la controversia oggetto della definizione agevolata di cui trattasi.

**Importo del "tributo dovuto" indicato nell'atto impugnato:** indicare l'importo del tributo dovuto risultante dal totale degli importi spettanti all'ente richiести con l'atto impugnato.

**Importo del tributo dovuto per la definizione:** indicare l'importo dovuto per la definizione ai sensi dall'art. 6 DL 119/2018 commi 1-1bis-2-2bis-2ter-3 dove per Agenzia delle entrate leggesi Comune di Casale Monferrato, determinato sulla base di quanto specificato a tale proposito nella casella "Modalità di definizione".

**Importo eventualmente versato in pendenza di giudizio:** indicare gli eventuali versamenti effettuati in pendenza di giudizio con allegate le ricevute di versamento.

**Importo netto dovuto per la definizione:** differenza tra importo lordo e importo versato in pendenza di giudizio. Se in pendenza di giudizio non è stato effettuato alcun versamento importo lordo e netto coincidono

**Scelta pagamento rateale.** Per importi maggiori di euro 1.000,00 è possibile pagare ratealmente sino ad un massimo di

20 rate trimestrali di pari importo. La prima rata scade il 31/05/2019 mentre le successive avranno scadenza 31/08 30/11 28/02 e 31/05 di ciascuna anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dal 1 giugno 2019 alla data di versamento.

Indicare 1 per versamento in unica soluzione, da 2 a 20 per il numero di rate trimestrali prescelto.

**Importo versato** per la definizione. Per le controversie fino a 1.000 euro deve essere versato l'intero importo entro il 31/05/2019 mentre per quelle relative a importi superiori il contribuente può scegliere il pagamento rateale: in questo caso si indica l'importo pagato per la prima rata entro il 31/05/2019.

**Per effettuare il versamento ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI** il richiedente dovrà utilizzare il **modello F24** compilando con i relativi "codice tributo" la sezione dedicata ai versamenti per i tributi locali.

**Per effettuare il versamento TOSAP ICP PPAA** il richiedente dovrà contattare l'ufficio tributi che li fornirà le indicazioni necessarie.